

CAMERA DEI DEPUTATI N. 886

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RICCIUTI

Presentata il 16 luglio 1987

Adeguamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si premette che con le leggi 9 febbraio 1982, n. 32 e 12 giugno 1984, n. 231 l'ANAS è stata autorizzata alla costruzione del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso.

La presente proposta ha soprattutto lo scopo di rendere autonomo il laboratorio di fisica nucleare in corso di realizzazione nelle viscere del Gran Sasso.

Difatti oggi ad esso si accede a mezzo del traforo autostradale e ciò può creare un grave pregiudizio alla futura autonomia di gestione delle due grandi opere.

Tale autonomia si può assicurare soltanto rompendo l'attuale connessione fra le due opere, realizzando una galleria di servizio, che colleghi la città sperimentale

in sotterraneo con il centro direzionale all'aperto in prossimità di Assergi.

Inoltre, essendo il costruendo laboratorio già completamente impegnato per qualche decennio, si è rivelato di dimensioni non sufficienti per le numerose prenotazioni di enti scientifici internazionali.

Si rende quindi necessario ampliarlo nei locali, sia in sotterraneo, che all'aperto.

In proposito si ricorda che l'attività sperimentale al Gran Sasso coinvolgerà, direttamente o indirettamente, alcune centinaia di persone e riguarda principalmente la fisica dei raggi cosmici, i neutroni solari e quelli emessi nei collassi stellari nonché la fisica subnucleare.

Si prevede anche la costruzione di un laboratorio a quota oltre 2000 metri sul livello del mare (Campo Imperatore) per lo studio della radiazione cosmica, in associazione con le ricerche nel laboratorio in galleria.

Al programma di ricerche da effettuare nel laboratorio del Gran Sasso partecipano numerosi Centri e Università di tutto il mondo in particolare dell'URSS,

degli USA, del Giappone, della Cina, dell'Europa Occidentale, oltre ad organismi nazionali ed internazionali.

Come precisato nell'articolo 3 della allegata proposta di legge, l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 richiede un impegno di spesa di lire 150 miliardi da reperire mediante riduzione del capitolo n. 525 dello stato di previsione della spesa ANAS per l'anno finanziario 1987.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per una migliore utilizzazione del laboratorio di fisica nucleare in corso di realizzazione nelle viscere del Gran Sasso e per un adeguamento del laboratorio stesso alla rispondenza della ricerca scientifica più avanzata, l'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata:

a) alla realizzazione di un collegamento diretto ed indipendente che sviluppandosi parte all'aperto parte in galleria, collega il centro direzionale di Assergi con il laboratorio in sotterraneo rendendolo indipendente dal traffico autostradale che si svolge nel fornice di sinistra del traforo;

b) alla realizzazione di due nuove sale adiacenti quelle già costruite per soddisfare le maggiori richieste di esperimenti da effettuare nell'ambito del laboratorio;

c) all'adeguamento e nuova realizzazione di impianti tecnologici e speciali di sicurezza sia in sotterraneo che all'aperto;

d) all'ampliamento del centro direzionale all'esterno mediante la costruzione di due nuovi locali per ricevere particolari attrezzature scientifiche;

e) alla costruzione all'aperto ed a quota superiore ai 2000 metri sul livello del mare, in deroga alle leggi vigenti ed in prossimità della verticale del laboratorio sotterraneo, di manufatti atti a ricevere attrezzature scientifiche;

f) all'adeguamento delle gallerie costituenti l'interferometro per lo studio di terremoti, alle esigenze delle attrezzature scientifiche da installare.

ART. 2.

1. Per consentire la più rapida realizzazione delle opere l'ANAS è autorizzata ad avvalersi delle modalità di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 32.

2. La sola progettazione degli impianti di sicurezza per l'importo di lire 9.000 milioni è affidata all'Istituto nazionale di fisica nucleare con la consulenza dell'Istituto superiore per la previdenza e la sicurezza del lavoro.

ART. 3.

1. Per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1, l'ANAS è autorizzata alla spesa di lire 150 miliardi mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 525 dello stato di previsione della spesa dell'ANAS medesima, per l'anno 1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.